

Verbale di accordo collettivo di secondo livello per il rinnovo del contratto integrativo aziendale 23 aprile-18 giugno 2002

In data 18 maggio 2006, a , Roma

tra:

Supermercati PAM Spa rappresentata dai Sigg.ri Paolo Zanucco, Sara Orlandi, Antonio Del Nero, Alessandro Calvani, Elio Maffei con l'assistenza dei sigg. Flavio Fontanin di Gruppo PAM Spa

e

Le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria:

FILCAMS-CGIL rappresentata dalla Sig.a Ramona Campari

FISASCAT-CISL rappresentata dal Sig. Mario Piovesan

UILTuCS-UIL rappresentata dal Sig.ri Emilio Fagnoli

Presente una rappresentanza delle strutture sindacali territoriali

Assistite dal coordinamento sindacale aziendale Supermercati PAM s.p.a.

Premesso che:

1. La scadenza del contratto integrativo aziendale 23 aprile-18 giugno 2002, con validità triennale, è stata prorogata alla data del 31 marzo 2006
2. nel prossimo mese di giugno è previsto il recupero dell'acconto del salario variabile erogato a maggio 2005;
3. il sistema dei compensi variabili identificato nel contratto di cui al punto 1, si rivela non più adeguato ad individuare parametri atti a rappresentare il realistico andamento della società in termini di redditività e produttività ed a remunerare i risultati conseguiti

tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1

La vigenza del contratto integrativo aziendale 23 aprile-18 giugno 2002 scaduto il 31 marzo 2005 e prorogato con accordo sindacale 5 maggio 2005, viene ulteriormente prorogata al 31 marzo 2008, ad eccezione dell'art. 12, limitatamente ai commi 5, 6 e 7 che hanno cessato pertanto la loro vigenza con la data del 31 marzo 2006

Art.2

La vigenza dell'accordo collettivo di secondo livello per il rinnovo del contratto aziendale 23 aprile-18 giugno 2002 stipulato il 5 maggio 2005 viene prorogata al 31 marzo 2008, ad eccezione dell'art.2 (salario variabile per l'anno 2005), che ha cessato pertanto la sua vigenza con la data del 31 marzo 2006.

Art. 3

Anticipo del salario variabile: nel mese di giugno dell'anno 2006 e dell'anno 2007, ai lavoratori non in prova assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, verrà erogato un acconto del premio conseguibile per gli esercizi 2006 e 2007, il cui ammontare lordo sarà pari a € 250,00 rapportati ad una prestazione a tempo pieno. Tale importo:

1. costituisce anticipo del premio e pertanto verrà erogato con le modalità di cui al successivo punto 2. del presente articolo;

2. dalla erogazione andranno escluse le unità di vendita che non abbiano operato nel corso di due interi esercizi commerciali posti a confronto. Le parti convengono che la corresponsione degli importi ad essi collegati, avverrà esclusivamente nei confronti del personale partecipante in forza alla data di corresponsione dell'acconto (maggio 2006 e maggio 2007).

Per il personale apprendista gli importi di cui sopra verranno corrisposti in base al livello di inquadramento in atto a maggio dell'anno di erogazione.

Si conferma inoltre che per il personale a tempo parziale gli importi di cui sopra verranno corrisposti in rapporto alla ridotta prestazione contrattualizzata.

Le parti convengono e concordano che tali importi, da ritenersi al lordo delle trattenute di legge, sono esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 C.C. così come modificato dalla legge 297/82; non rientrano inoltre nel computo della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 CCNL di categoria 2 luglio 2004; sono infine esclusi da ogni ricalcolo retributivo e non concorrono agli effetti di alcun istituto contrattuale.

Gli importi corrisposti sulla base del vigente accordo, per il loro carattere di variabilità ed indeterminabilità, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 2 D.L. 67 del 27/03/97 e successive disposizioni di legge e come tali godranno dei benefici contributivi previsti.

3. Gli acconti saranno recuperati a giugno dell'anno 2007 ed a giugno dell'anno 2008, data di corresponsione del premio maturato per l'anno precedente. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il mese di giugno (2007 e 2008), sarà recuperato dalle competenze di fine rapporto.

Art. 4

Le Parti nel confermare quanto indicato al punto 3 della premessa, si impegnano a definire, entro il mese di luglio 2006, un nuovo sistema di compensi variabili.

Entro il mese di aprile 2007 le Parti si incontreranno per una verifica sul nuovo sistema adottato di compensi variabili.

Art.5

Nel corso del primo trimestre dell'anno 2008 avrà inizio il confronto tra le Parti per il rinnovo del C.I.A.

L.C.S.

Supermercati PAM s.p.a.....

Filcams-CGIL.....

Fisascat-CISL.....

Uiltucs-UIL